



SI.N.DIR VV.F



A.P.VV.F.

Prot. 04/15
del 29 gennaio 2015

Al Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile
Pref. Francesco Antonio Musolino

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Dott.Ing. Gioacchino Giomi

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse
Umane
Pref. Marilisa Magno

Al Responsabile dell'Ufficio per la garanzia dei
diritti sindacali
Dott. Darco Pellos

Oggetto: Art. 47 D.Lgs. 217/2005 – Requisiti scrutinabilità per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente dei Vigili del Fuoco - Osservazioni

Si riscontrano le note prot. 52457/52466/52469/52476/52475/52477 del 23.12.2014 della DCRU, prot. 2999 del 20.01.2015 del Comando Provinciale VVF di Roma e prot. EM 273/29101 del 27.01.2015 della DCEST, per rappresentare quanto segue.

Il personale direttivo indicato nelle note su citate ed interessato alla problematica evidenziata, appartiene al 2° Corso, 3° Corso, 4° Corso, 5° Corso, 6° Corso e 7° Corso per Direttori (Antincendi).

Da quanto verificato da queste OO.SS., la mancanza dei requisiti di scrutinabilità interessa, nell'immediato, i colleghi dal 2° al 5° Corso (DVD), per alcuni dei quali la mancanza di questo requisito potrebbe essere pregiudizievole, rispetto ai colleghi pari corso, per partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente.

Infatti, un congruo numero di questi, pur avendo avuto il loro primo inquadramento a D.Lgs. 217/2005 vigente, non sono stati assegnati ai Comandi Provinciali ma agli Uffici Centrali,



SI.N.DIR VV.F



A.P.VV.F.

contravvenendo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 6, dove viene esplicitato che *“I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1”*.

Per i colleghi interessati, quindi, sorgerà il problema di mancata scrutinabilità, creando una sperequazione con i pari corso che, invece, assegnati immediatamente ai Comandi, potranno accedere allo scrutinio.

Si evidenzia anche che questi colleghi, in occasione delle procedure di mobilità nazionale del personale direttivo, hanno fatto regolare domanda di trasferimento presso Comandi Provinciali VVF, rimaste puntualmente disattese.

Pertanto l'Amministrazione, che ha proceduto all'assegnazione in prima nomina dei colleghi agli Uffici Centrali, **ha violato una norma e ha creato un danno ingiusto ai colleghi** che rischiano di essere discriminati; a meno che la stessa non abbia operato per necessità assoluta ed indifferibile, in tal caso l'Amministrazione deve considerare il periodo in servizio *equivalente* al Comando, a causa di indifferibili esigenze di servizio.

Alla luce di quanto sopra, queste OO.SS. chiedono **una sospensione dell'iniziativa impositiva** nei confronti dei colleghi e chiedono **un incontro per definire, mediante un accordo sindacale, una procedura e degli specifici accordi da parte degli interessati su procedure anche personalizzate**, ritenendo che un accordo individuale di questo tipo potrebbe costituire liberatoria nei confronti dell'Amministrazione in merito a possibili future azioni legali e/o risarcitorie da parte dei colleghi.

Queste OO.SS., poi, si chiedono se, nel calcolo del “periodo mancante” del biennio di servizio, siano stati calcolati il periodo di affiancamento ai grandi Comandi, che i colleghi hanno svolto *dopo* il corso di formazione e prima di essere assegnati alla propria struttura e i periodi svolti presso le strutture di Comando locale istituite in occasione delle grandi emergenze (Com, Dicomac, etc..), dove hanno prestato servizio per attività di soccorso tecnico urgente, alle dipendenze del Comandante della struttura, più che assimilabile alle attività di soccorso presso i Comandi.

Inoltre, queste OO.SS. esprimono le proprie perplessità in merito ai contenuti della nota prot. 2999 del 20.01.2015 del Comando Provinciale VVF di Roma, specificatamente a quanto attiene il dover *“istruire le pratiche esame progetto e sopralluoghi negli uffici di attuale provenienza”* e in merito alle *“giornate di servizio presso gli uffici centrali”*, non riuscendo a far collimare quanto sopra con l'assegnazione temporanea al Comando Provinciale di Roma per il



SI.N.DIR.VV.F.



A.P.VV.F.

completamento (o lo svolgimento in toto) del biennio di servizio previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 217/2005.

Da ultimo, ma non meno importante, poiché l'assegnazione temporanea riguarda un elevato numero di funzionari direttivi (DVD e D) e che, di fatto, questa assegnazione svuoterà gli Uffici Centrali nello stesso periodo in cui l'attuazione del progetto di riordino vedrà lo spostamento di 19 Dirigenti, a parere di queste OO.SS. sarebbe opportuno slittare nel tempo l'assegnazione temporanea del personale direttivo in possesso della qualifica di D da quello già in possesso di qualifica DVD.

IL SEGRETARIO GENERALE
SI.N.DIR.-VVF

Marina Malinconico

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alte Professionalità VVF

Serafino Vassalli